

UNA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE PER LE SFIDE DEL FUTURO

La proposta di riforma costituzionale qui di seguito esposta è frutto essenzialmente del lavoro appassionato di un "laboratorio di studio" composto da giovani studiosi/e, che ho avuto il grande piacere di coordinare: la dr.ssa Michela Michetti (Università degli studi di Teramo), la dr.ssa Gemma Alberico e la dr.ssa Maria Cristina Carbone (Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale), il Prof. Daniele Trabucco (Libera Accademia di Bellinzona – Unidolomiti). A loro va il mio personale ringraziamento per l'impegno e la passione profusi nella realizzazione di questo progetto.

Il laboratorio ha operato seguendo un preciso metodo di lavoro: una discussione interna sui punti ritenuti più bisognosi di riforma. Elaborazione comune di una bozza di progetto, a cui è seguita un'ulteriore discussione in seno al laboratorio con la formulazione di proposte emendative; in fine, definizione e rilettura dell'intero testo prima della definitiva deliberazione comune.

Nello specifico, in seno al laboratorio si è determinata subito l'idea della necessità di introdurre variazioni al testo della Parte organizzativa della Costituzione escludendosi contestualmente, dall'ambito di lavoro, la parte sostanziale.

La proposta di riforma ha riguardato quasi l'intera parte II della Costituzione, dalla forma di governo parlamentare alla forma di Stato regionale, fino agli istituti di democrazia diretta e al procedimento di revisione costituzionale. In particolare, sul versante della forma di governo, si è optato per il mantenimento della forma di governo parlamentare e sono state escluse, così, soluzioni alternative - forma di governo presidenziale, semipresidenziale o semiparlamentare - che prevedono l'elezione a suffragio universale diretto di un organo monocratico (Presidente della Repubblica, Primo Ministro). Lo sforzo si è orientato, allora, nella direzione di favorire una maggiore razionalizzazione della forma di governo parlamentare attraverso, in

particolare, la determinazione della relazione fiduciaria unicamente tra la Camera dei Deputati e il Primo Ministro (scelto comunque tra i componenti l'Assemblea), che, pertanto, viene ad assumere una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri Ministri. Al Primo Ministro è attribuito il potere di proporre al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei singoli Ministri e il Primo Ministro controfirma ogni atto del Presidente della Repubblica, assumendone la responsabilità.

Un punto del progetto di innovazione, strettamente correlato al precedente, ha poi interessato il nuovo assetto del bicameralismo parlamentare, con il transito ad un bicameralismo imperfetto o diseguale, dove la Camera dei deputati è unica Assemblea rappresentativa del popolo, affiancata da un Senato delle Autonomie, organo rappresentativo degli interessi territoriali, cui competono, di massima, poteri di partecipazione al procedimento legislativo che possono determinare, in alcuni casi, l'opportunità della costituzione di una commissione paritetica di conciliazione (sul modello del *Vermittlungsausschuss* tedesco: art. 77 GG). Accanto alla legge ordinaria, deliberata unicamente dalla Camera dei Deputati, viene introdotta anche come eccezione la legge bicamerale, per la cui approvazione concorrono allo stesso modo entrambe le Assemblee parlamentari e la cui competenza è limitata, pertanto, ai soli casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Una specifica novità è costituita dalla disciplina dell'emergenza costituzionale, con la previsione accanto allo stato di guerra, anche dello stato di assedio e dello stato di eccezione (sulla falsariga del modello spagnolo) la cui definizione in termini sostanziali è rimessa alla competenza di una legge bicamerale. La Costituzione si preoccupa di disciplinare direttamente i profili di organizzazione relativi alla sua dichiarazione (spetta in via esclusiva al Parlamento in seduta comune) e gestione (spettante al Governo).

Si è voluto ampliare, poi, il novero dei soggetti promotori del referendum abrogativo comprendendo anche una frazione dei componenti, rispettivamente, il Senato delle Autonomie e la Camera dei Deputati. Si è scelto di condizionare l'efficacia dell'effetto abrogativo sancito dal referendum per un'intera disciplina elettorale all'approvazione da parte di una legge ordinaria approvata a maggioranza assoluta, entro un termine massimo di cinque mesi, di una nuova regolamentazione elettorale.

La proposta di modifica riguarda anche la composizione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, ora integrato da due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, oltre al Presidente di Regione. Inoltre, partecipano anche il Sindaco di Roma Capitale e un Sindaco per ogni Regione scelto dalle rispettive Giunte regionali (Molise e Valle d'Aosta partecipano con un solo delegato e il Presidente di Regione).

Sul versante della forma di Stato è stato determinato un diverso assetto di riparto di competenze, anche al fine di ridurre i momenti di conflittualità tra Stato e Regioni. Anche in proposito, il laboratorio ha considerato in modo particolare come modello paradigmatico l'assetto ordinamentale spagnolo.

Un ultimo profilo della bozza di riforma costituzionale che qui si presenta riguarda il procedimento di revisione della Costituzione, prevedendosi la nuova fattispecie della "revisione organica" accanto alla revisione ordinaria, determinata ai sensi dell'art. 138 Cost. vigente.

Per la revisione organica si definisce un procedimento più aggravato con un passaggio referendario automatico. In ogni caso, viene espressamente esclusa ogni forma di revisione costituzionale negli stati di assedio, di emergenza e di guerra.

L'intento di fondo che ha guidato il lavoro del laboratorio non è tanto quello della perfezione delle soluzioni proposte o della completezza del testo riformatore quanto quella della determinazione di un apprezzabile equilibrio funzionale nell'organizzazione dei poteri fondamentali dello Stato e nel rapporto tra Stato e Regioni al fine esclusivo di proporre una traccia paradigmatica al dibattito scientifico e politico, intorno a cui promuovere il confronto e una costruttiva discussione. Oggi soprattutto, il tema delle riforme costituzionali appare proporsi come centrale e indifferibile ad una' agenda politica post-pandemia.

Vincenzo Baldini

PARTE II

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I – *Le Camere.*

Art. 55.

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato.
2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

(Camera dei Deputati).

1. La **Camera dei deputati** è eletta a suffragio universale e diretto.
2. La sua durata ordinaria è di cinque anni, salvo il caso di proroga dei poteri di cui al successivo art. 60.
3. Il numero dei componenti la Camera dei deputati non può essere superiore a 400 (*quattrocento*).
4. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
5. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57 (Senato delle Autonomie).

1. È istituito il **Senato** delle Autonomie che è l'Assemblea rappresentativa degli interessi territoriali.
2. Il numero dei senatori elettivi non può essere superiore a duecentocinquanta (250).
3. Il Senato delle Autonomie è eletto per un numero massimo di centottanta senatori a suffragio universale e diretto, in collegi di densità abitativa omogenea, anche da non cittadini purché residenti nei territori dei singoli collegi regionali ininterrottamente da almeno cinque anni ed abbiano la residenza in uno dei Comuni della Regione di riferimento. Ogni collegio elegge almeno tre senatori. Il Molise elegge due senatori, la Valle d'Aosta elegge un solo senatore a suffragio universale e diretto.
4. La restante parte dei Senatori è eletta dai Consigli delle Regioni tra i loro membri, rispettando di regola la presenza delle minoranze.
5. I Consigli delle Regioni con popolazione fino a un (1) milione di abitanti eleggono due senatori. Quelli di Regioni con popolazione fino a due (2) milioni di abitanti eleggono tre senatori. I Consigli delle Regioni con popolazione fino a cinque (5) milioni di abitanti eleggono quattro senatori, quelli con popolazione fino a otto (8) milioni di abitanti eleggono cinque senatori. I Consigli di Regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti eleggono sei senatori. I Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono un solo senatore.
6. Una legge bicamerale determina la disciplina del sistema elettorale, inclusa la determinazione dei collegi elettorali e le modalità di elezione dei consigli regionali.

Art. 58.

1. Il Senato delle Autonomie delibera di regola a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi di maggioranza qualificata previsti dal regolamento.
2. Le sedute del Senato delle Autonomie sono di regola pubbliche.

Art. 59

1. È parlamentare di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

2. Il parlamentare a vita è collocato di diritto nella Camera dei Deputati.

Art. 60.

1. La Legislatura dura cinque anni, per la Camera dei deputati ed il Senato delle Autonomie, salvo i casi di scioglimento anticipato.

2. La durata di entrambe le Camere può essere prorogata solo con legge bicamerale e solo in caso di guerra.

Art. 61.

1. L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della legislatura o dallo scioglimento dell'Assemblea.

2. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62.

1. La Camera dei Deputati ed il Senato si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. La Camera dei Deputati ed il Senato possono essere convocati in via straordinaria per iniziativa dei loro Presidenti o di un quinto dei componenti delle rispettive Assemblee.

3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

1. La Camera dei Deputati ed il Senato delle Autonomie eleggono fra i loro componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

1. La Camera dei Deputati ed il Senato delle Autonomie adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvi i casi previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari, in cui ognuna delle Camere può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
3. Le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie non sono valide se non è presente la maggioranza dei rispettivi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva maggioranze diverse.
4. I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera dei Deputati, hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di assistere alle sue sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

1. Una legge approvata a maggioranza assoluta stabilisce i casi di ineleggibilità a Deputato e Senatore e il regime d'incompatibilità con altre cariche, politiche e/o istituzionali.
2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alla Camera dei Deputati ed al Senato delle Autonomie.
3. La perdita dello status di consigliere regionale o di Città metropolitana, o di consigliere di Roma Capitale o di Consigliere delle Province autonome comporta automaticamente la decadenza dallo status di Senatore. Entro trenta giorni dalla decadenza, l'Assemblea consiliare competente provvede ad eleggere il nuovo Senatore.

Art. 66.

1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei rispettivi componenti.

Art. 67

1. Ogni parlamentare della Camera dei Deputati rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle norme costituzionali, i senatori svolgono le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

1. I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Senza autorizzazione della Camera a cui appartiene nessun Deputato o Senatore può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II - *La formazione delle leggi.*

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata, per le Regioni, dall'Assemblea, Consiglio o Camera legislativa, eletta a suffragio universale e diretto da cittadini e residenti aventi diritto. Per lo Stato, dalla Camera dei deputati, salvo i casi delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, delle leggi bicamerali, per la cui adozione la Costituzione e le leggi costituzionali richiedono anche l'approvazione del Senato delle Autonomie.

Art. 71.

1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei Deputati, al Senato delle Autonomie ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno settantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

1. Ogni disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

La proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati ai sensi del primo comma del presente articolo, è trasmessa entro sette giorni al Senato delle Autonomie per il relativo parere, quando non si tratti di leggi bicamerali, nel senso di cui all'art. 71 Cost..

Il parere del Senato delle Autonomie deve essere trasmesso alla Camera dei deputati, di regola, entro e non oltre trenta giorni. Se il Senato delle Autonomie formula rilievi al testo approvato dalla Camera dei deputati, quest'ultima può superarli approvando a maggioranza assoluta in via definitiva il testo di legge.

Su richiesta del Senato delle Autonomie deliberata a maggioranza assoluta, la Camera dei deputati procede alla costituzione di una Commissione di conciliazione, composta di un uguale numero di deputati e senatori, secondo le norme del suo regolamento, per la redazione di un testo concordato di legge. La Camera dei deputati può respingere la richiesta del Senato di costituzione della Commissione soltanto se trattasi di leggi non bicamerali ed approvando a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti e in via definitiva il testo di legge.

Il regolamento relativo all'attività della Commissione di conciliazione, deliberato dalla Camera dei Deputati a maggioranza assoluta dei propri componenti, deve poi essere approvato entro trenta giorni dal Senato.

La Commissione di cui al comma precedente entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla sua prima convocazione redige un testo concordato che deve poi essere approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, quando si tratti di legge bicamerale a maggioranza assoluta dei propri componenti con sole dichiarazioni di voto e senza possibilità di modifica.

Nel caso non si addivenga, entro il termine stabilito, alla redazione del testo concordato, il procedimento legislativo riprende l'iter ordinario.

2. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può stabilire, inoltre, in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. Nei casi determinati dal regolamento la redazione in articoli del testo di legge può essere deferita integralmente e in via esclusiva ad una Commissione parlamentare, formata in modo da rispecchiare proporzionalmente i gruppi parlamentari. In tal caso, il disegno o la proposta di legge è deliberata dal plenum con le sole dichiarazioni di voto e senza possibilità di emendamenti al testo definito in commissione. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al plenum della Camera dei deputati se lo richiede il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei componenti la commissione.

4. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

5. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione alla ratifica dei trattati, di approvazione di bilanci e consuntivi.
6. Le leggi organiche sono approvate nella votazione finale a maggioranza assoluta da parte di ciascuna delle Camere.

Art. 73.

1. Ogni legge è promulgata dal Presidente della Repubblica, di regola, entro un mese dalla sua approvazione.
2. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine in essa stabilito.
3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore, di regola, il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, salvo che la legge stessa non preveda diversamente.

Art. 74.

(IDENTICO)

Art. 75.

1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge ordinaria, bicamerale o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei componenti il Senato, un quinto dei componenti la Camera dei Deputati.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, nonché per le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato.
3. Per le leggi elettorali, l'effetto abrogativo totale si determina solo se entro cinque mesi dal voto popolare abrogativo la Camera

dei Deputati approvi una nuova disciplina elettorale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini maggiorenni che hanno il diritto di elettorato attivo.

5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti la Camera dei Deputati definisce le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato dalla Camera dei deputati al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

1. Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei Deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei Deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

2. Il decreto-legge deve avere un contenuto omogeneo e non può tra l'altro rinnovare disposizioni di decreti non convertiti per espresso rifiuto della Camera dei deputati.

3. I decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge ordinaria dalla Camera dei Deputati entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei Deputati può tuttavia regolare con una legge ordinaria i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

4. Salvo i casi di stato di assedio, stato di eccezione e stato di guerra dichiarati ai sensi dell'art. 78 Cost., in nessun caso i decreti legge in questione possono recare norme dirette a sospendere l'efficacia di diritti costituzionali o di altre norme costituzionali.

Art. 78.

1. Il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti delibera in via esclusiva lo stato di eccezione, lo stato d'assedio e lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. Ad una legge bicamerale approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle rispettive Assemblee spetta poi di definire i criteri che identificano gli stati di cui sopra.

2. Lo stato d'eccezione può essere deliberato per un tempo massimo di sei mesi prorogabile una solta volta nella forma prevista per la sua deliberazione.

Durante lo stato d'eccezione, il Governo sentito i presidenti di entrambe le Camere e il Presidente della Corte costituzionale può adottare anche una sospensione di libertà e diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di idoneità, essenzialità e adeguatezza, per il tempo massimo previsto per la sua durata massima.

3. Durante alcuno di tali stati sono prorogati i poteri delle Camere che non possono essere sciolte. Esse restano convocate di diritto e si riuniscono, di regola, ogni cinque giorni per esaminare i provvedimenti di emergenza adottati dal Governo.

4. Il voto contrario della Camera dei deputati su un provvedimento del Governo adottato nel corso di alcuno di tali stati determina l'immediata decadenza del provvedimento stesso.

Art. 79.

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

1. La Camera dei Deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

2. La ratifica di trattati che modificano o integrano l'ordinamento comunitario è autorizzata con una legge bicamerale. In caso di disaccordo tra le due Camere, la Camera dei Deputati può autorizzare la ratifica del trattato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti se la proposta di ratifica è stata approvata anche a maggioranza semplice dal Senato delle Autonomie.

Art. 81.

1. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

2. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei Deputati adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

3. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

4. La Camera dei Deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

6. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati, nel rispetto dei principi definiti da norme costituzionali.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, oltre al Presidente di Regione. Inoltre, partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica nel Parlamento in seduta comune il Sindaco di Roma Capitale e un Sindaco per ogni Regione scelto dalle rispettive Giunte regionali.

2. Il Molise e La Valle d'Aosta partecipano con un solo delegato e il Presidente di Regione.

3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea parlamentare competente. Dal quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 84.

1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

2. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

3. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

1. Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni. Trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

2. Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Nomina e revoca i Ministri, su proposta vincolante del Primo Ministro.
3. Può inviare messaggi alle Camere.
4. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
5. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
6. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
7. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
8. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
9. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei Deputati.
10. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei Deputati.
11. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
12. Può concedere grazia e commutare le pene.

13. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

1. Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere una o entrambe le Assemblee parlamentari. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro, che ne assume la responsabilità.

2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo Ministro.

Art. 90.

1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

2. In tali casi è messo in stato di accusa dalla Camera dei Deputati e dal Senato riuniti in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I – *Il Consiglio dei ministri*

Art. 92 Cost.

(Composizione)

Il Governo si compone del Primo Ministro, che ne è il Capo e lo presiede, e dei singoli Ministri che insieme formano il Consiglio dei Ministri.

Art. 93 Cost.

(Elezione del Primo Ministro)

1. Il Primo Ministro è eletto dalla Camera dei Deputati tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Una volta eletto ai sensi di cui al comma precedente, viene nominato dal Presidente della Repubblica.
3. In caso di mancata elezione del Primo Ministro ai sensi del comma 1 dopo tre votazioni successive, da svolgersi ad un intervallo complessivo non superiore nel complesso a ventuno giorni, si procede, entro sette giorni dall'ultima votazione, ad altra votazione dove la Camera dei deputati può eleggere a maggioranza dei voti validamente espressi un Primo Ministro tra i suoi componenti.
4. Se l'eletto ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente della Repubblica provvede senz'altro a nominarlo Primo Ministro. Se l'elezione avviene a maggioranza semplice il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, può decidere se nominarlo Primo Ministro o sciogliere anticipatamente entrambe le Camere.

Art. 94

1. Il Presidente della Repubblica, su proposta vincolante del Primo Ministro, nomina e revoca i Ministri.
2. Il Primo Ministro e i Ministri, prima di entrare in carica ed esercitare le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 95

1. Il Primo Ministro determina l'indirizzo politico generale del Governo e ne è responsabile di fronte alla Camera dei Deputati che ha provveduto ad eleggerlo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei singoli ministri.
2. L'Ufficio di Primo Ministro è incompatibile con ogni altro ufficio pubblico o privato.
3. Il Primo Ministro non può detenere *ad interim* più di due Dicasteri.
4. I Ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro Dicasteri.
5. Sulle divergenze di opinioni tra singoli Ministri in seno al Consiglio dei Ministri decide il Primo Ministro.
6. Le attività del Governo e le sue deliberazioni si svolgono nel rispetto delle forme previste da un apposito Regolamento deliberato, su proposta del Primo Ministro, a maggioranza assoluta dei componenti del Governo, ad ogni inizio di Legislatura.

Art. 96

Il Primo Ministro ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con una legge bicamerale.

Art. 96bis

1. Il Primo Ministro ha il Comando delle Forze Armate e Presiede il Consiglio Supremo di Difesa, unitamente al Presidente della Repubblica ed al Ministro della Difesa.

2. In caso di divergenza di posizioni sulle politiche di Difesa dello Stato, prevale quella del Primo Ministro.

Art. 96ter

1. La Camera dei Deputati può revocare la fiducia al Primo Ministro con una mozione che deve già contenere l'indicazione del nuovo Primo Ministro.
2. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un decimo dei parlamentari della Camera, deve essere poi approvata a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia determina l'obbligo immediato di dimissioni del Primo Ministro sfiduciato e del Governo da lui presieduto.
4. Ricevute le dimissioni del Primo Ministro e del Governo, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo Ministro indicato nella mozione di sfiducia.

Art. 96quater

1. Se il Primo Ministro pone la questione di fiducia anche su singoli articoli o commi di un disegno di legge e questo non viene approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera dei Deputati, il Primo Ministro rassegna le dimissioni oppure può chiedere al Senato delle Autonomie di approvare la proposta. In tal caso il Senato delle Autonomie deve deliberare la proposta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Primo Ministro può anche proporre al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dalla votazione negativa della proposta su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, lo scioglimento anticipato della Camera dei Deputati.

SEZIONE II - *La Pubblica Amministrazione.*

Art. 97.

1. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
3. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
4. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art.6, comma 1) che la suddetta modifica si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 98

(IDENTICO)

SEZIONE

III

-

Gli

organi

ausiliari.

Art. 99

(IDENTICO).

Art. 100

(IDENTICO)

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica e gode di condizioni peculiari di autonomia amministrativa, definite nello Statuto speciale di Roma Capitale approvato con legge costituzionale, sentiti il Sindaco di Roma e il Presidente regionale del Lazio.

Art. 116.

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. (ABROGATO)

Art. 117

(Competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Le Regioni hanno il diritto di legiferare nella materie non riservate dalla Costituzione o da leggi costituzionali alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2. Stato e Regioni esercitano la funzione legislativa nel rispetto delle norme costituzionali, del diritto comunitario e degli obblighi internazionali.
3. Le Regioni hanno il diritto di legiferare nella materie non riservate dalla Costituzione o da leggi costituzionali alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nel rispetto inoltre dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di principio espressamente disposte a tutela degli interessi unitari dello Stato.
4. Lo Stato esercita la competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie.

- 1) affari esteri e difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
- 2) cittadinanza;
- 3) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- 4) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- 5) diritto civile, diritto ed esecuzione penale, ordinamento giudiziario e procedura penale;
- 6) avvocatura e notariato;
- 7) stato civile;
- 8) tutela dei diritti fondamentali in tutti i casi in cui la Costituzione, per la loro limitazione, sancisca una riserva di legge;
- 9) diritto di circolazione e soggiorno anche degli stranieri immigrati.
- 10) ricerca scientifica.
- 11) disciplina giuridica generale della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, informatica e mass-mediale;
- 12) sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
- 13) unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini;
- 14) trasporto aereo;
- 15) trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà dello Stato (ferrovie dello Stato), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie regionali come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie dello Stato;
- 16) poste e telecomunicazioni;
- 17) norme generali sull'istruzione;
- 18) stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;
- 19) protezione giuridica dei brevetti, diritti d'autore e diritti degli editori;
- 20) polizia criminale;
- 21) tutela della salute;

- 22) difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, della stabilità e della sicurezza dello Stato o di una regione (tutela della Costituzione);
 - 23) difesa contro iniziative nel territorio dello Stato, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali dell'Italia;
 - 24) statistica per scopi nazionali;
 - 25) regolazione, con legge bicamerale, dell'autonomia organizzativa e delle competenze degli enti locali minori, compresa la legge che disciplina il sistema di elezione degli organi elettivi di tali enti;
3. La disciplina delle materie di cui ai nnrr. 7, 9, 12, 13, 14 e 20 è definita con legge bicamerale;
 4. Nelle suddette materie lo Stato può in ogni caso delegare alle Regioni la potestà legislativa, previa determinazione con legge bicamerale di principi e criteri direttivi.
 5. Il passaggio di una materia dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato a quella della Regione è disposto con legge bicamerale, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Art. 117a

(Competenza legislativa delle Regioni)

1. Le Regioni possono esercitare la competenza legislativa in ogni altra materia non espressamente rientrante nella sfera di legislazione esclusiva dello Stato, in particolare nelle seguenti materie:
 - a) tutela della salute;
 - b) ordinamento sportivo;
 - c) alimentazione;
 - d) protezione civile;
 - e) governo del territorio;
 - f) disciplina in materia di armi ed esplosivi;
 - g) caccia;
 - h) problemi organizzativi relativi a profughi ed espulsi;
 - i) assistenza per invalidi di guerra e per famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;

- j) allocazione territoriale dei siti di produzione dell'energia nucleare a scopi di pace;
 - k) diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, protezione del lavoro, collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e assicurazioni contro la disoccupazione;
 - l) promozione della produzione agricola e forestale, garanzia dei rifornimenti alimentari, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e forestali, pesca d'alto mare e costiera e protezione delle coste.
 - m) trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi di insediamento;
 - n) disciplina dei contributi per l'istruzione e promozione della ricerca scientifica;
 - o) elaborazione di piani generali di urbanizzazione del territorio;
 - p) disciplina dell'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
 - q) tutela dell'ambiente, inclusa la protezione degli animali;
 - r) navigazione interna, servizio meteorologico, canali marittimi e canali interni adibiti al traffico comune;
2. Le Regioni definiscono nei rispettivi statuti le materie rientranti nella competenza legislativa. In tutte le materie non espressamente richiamate nello Statuto, la competenza legislativa resta allo Stato.
3. In ogni caso, lo Stato può con legge bicamerale acquisire o riacquisire la competenza legislativa in materie finora regolate con legge regionale quando lo richieda la tutela dell'uguaglianza, soprattutto per il godimento di diritti fondamentali, oppure l'unità giuridica e/o economica del Paese.

Art. 118

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Roma Capitale,

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e Roma Capitale sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Una legge bicamerale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni e forme di intesa e coordinamento per l'esercizio di attribuzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente.

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Roma Capitale, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Una legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

1. Sono organi fondamentali della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e le altre funzioni conferite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

3. La Giunta regionale è l'organo esecutivo.

4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni

amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che fissa anche la durata degli organi elettivi.
2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
3. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto a suffragio universale e diretto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

1. Ciascuna Regione adotta e procede a modifiche del proprio statuto con una legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
2. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquesimo degli elettori della Regione o un

quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi.

3. Lo Statuto determina la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e le materie di competenza legislativa della Regione. Regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

4. In ogni Regione, lo statuto può disciplinare un Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

5. Con lo Statuto le Regioni possono istituire organi consultivi e di controllo preventivo di costituzionalità delle leggi e dei regolamenti regionali.

Art. 124.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 125.

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3)).

2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto gravi atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

2. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge bicamerale. Nel caso di mancato accordo tra le due Camere, la legge in questione può essere approvata dalla Camera de Deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 129.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 130.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Marche; Valle d'Aosta; Lazio; Lombardia; Abruzzo; Trentino-Alto Adige; Molise; Veneto; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Puglia; Liguria; Basilicata; Emilia-Romagna; Calabria; Toscana; Sicilia; Umbria; Sardegna.

Art. 132.

1. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

1. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 134

(IDENTICO)

Art. 135

(IDENTICO)

Art. 136

(IDENTICO)

Art. 137

(IDENTICO)

Art. 138

1. IDENTICO

2. IDENTICO

3. IDENTICO

4. La proposta di legge di revisione organica della Costituzione è quella che reca la revisione di almeno 10 (dieci) disposizioni del testo costituzionale o, in tutto o in parte, di un Capo e/o Titolo o di una Sezione della Costituzione.

5. L'adozione di tale legge, secondo il procedimento di deliberazione stabilito nel primo comma, richiede in seconda deliberazione la maggioranza dei due terzi di ogni Camera. La legge viene poi sottoposta a referendum popolare di ratifica, la cui attuazione è disciplinata dalla legge.

6. Nessuna riforma costituzionale può realizzarsi negli stati di assedio, di emergenza e di guerra.

Art. 139

(IDENTICO)